

LACoPS

Laboratorio per
l'Argomentazione
nei Contesti della
Pubblica Sfera

Il sospetto
*Anticamera della
verità o catastrofe
della fiducia*

A cura di Giancarlo Dillena
e Rudi Palmieri

Working Paper, 1/2014

LACoPS

Istituto di Argomentazione, Linguistica e Semiotica

USI-Università della Svizzera italiana

Via Buffi 13

6904 Lugano

Svizzera

lacops@usi.ch

LACoPS

Il *Laboratorio per l'Argomentazione nei Contesti della Pubblica Sfera* (LACoPS) è un'unità di ricerca dell'Istituto di Argomentazione, Linguistica e Semiotica (IALS) nata con lo scopo di fornire supporti alle pratiche argomentative delle istituzioni e delle imprese. Sono argomentative quelle pratiche che ci chiedono di dare le ragioni a sostegno di una posizione da una parte, e di valutare criticamente tutte le posizioni, vagliandone le ragioni. In particolare ci interessiamo di quando queste pratiche avvengono pubblicamente, cioè quando le decisioni in vari modi sono sottoposte allo scrutinio di tutte le parti potenzialmente interessate. Il laboratorio intende intensificare gli scambi tra università e territorio in modo che da una parte i risultati della ricerca siano messi a disposizione di chi nelle imprese progetta, gestisce e innova, e dall'altra la ricerca e la formazione possano essere provocate dalle domande e arricchite dalle idee che scaturiscono dall'interazione economica e sociale.

L'attività del laboratorio è pensata secondo tre linee di intervento: la valutazione e il sostegno delle competenze argomentative, la verifica della qualità dei processi argomentativi nei contesti delle istituzioni e delle imprese, e la promozione dell'argomentazione nel dibattito democratico.

Struttura organizzativa

Comitato di direzione

Andrea Rocci (co-direttore), Sara Greco (co-direttrice), Giancarlo Dillena (responsabile di progetto)

Advisory Board

Francesco Lurati, Stiliano Ordolli, Antonio Perugini, Giuseppe Richeri, Eddo Rigotti, Edy Salmina, Ivan Snehota, Tito Tettamanti, Giovanni Vergani.

Ricercatori

Interni: Rudi Palmieri, Margherita Luciani, Chiara Pollaroli, Marta Zampa, Sara Greco, Andrea Rocci.

Associati: Giovanni Barone-Adesi, Marcel Burger, François Degeorge, Daniel Perrin.

Indice

Prefazione	1
L'ambiguità del sospetto tra mero presentimento e processo argomentato.....	3
Eddo Rigotti e Rudi Palmieri	
Figure della paranoia sociale o della cultura del sospetto?.....	11
Graziano Martignoni	
La nozione di sospetto nel sistema svizzero di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo	17
Stiliano Ordolli	
<i>Forensic Finance</i> : le autopsie finanziarie	25
François Degeorge	
Il sospetto: da motivo d'indagine a fondamento probatorio	30
Antonio Perugini	
Discussione	35

Prefazione

Il presente *Working Paper* – nelle nostre intenzioni il primo di una serie che ci auguriamo ricca – raccoglie i contenuti delle relazioni e delle discussioni che hanno animato il primo evento pubblico organizzato dal Laboratorio per l'Argomentazione nei Contesti della Pubblica Sfera (LACoPS) il 24 gennaio 2013 nell'Auditorium dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Tema: “*Il sospetto – anticamera della verità o catastrofe della fiducia?*”. Le ragioni di questa scelta sono molteplici. Innanzitutto, nel contesto di un progetto finanziato dal Fondo Nazionale per la ricerca scientifica, alcuni ricercatori del LACoPS hanno condotto un'approfondita indagine sulla nozione di sospetto nell'ambito della legge elvetica contro il riciclaggio. Questa prevede espressamente l'obbligo di segnalare alle autorità una relazione bancaria esistente potenziale in presenza di sospetti nei confronti dei potenziali clienti. Ma questo tipo di sospetto non è che una delle declinazioni del concetto, che presenta molte sfaccettature.

“*A sospettare si fa peccato, ma spesso si indovina*”, recita il malizioso adagio. Nel sospetto non tutto è male: esso mette in allerta, rinforza la vigilanza critica, attiva l'indagine e alimenta lo sforzo investigativo, insomma mette in guardia contro il rischio della malafede altrui. E, tuttavia, il sospetto ha un'implicanza perversa: pensando male dell'altro, gli si nega la fiducia, una risorsa senza la quale la nostra convivenza diventa coesistenza sterile. Forse la soluzione è nell'*argomentazione*, che dando le ragioni, rende un sospetto fondato, credibile, appunto, ragionevole ma al tempo stesso smaschera i sospetti infondati.

Quando si abusa del sospetto? Come evitare il prevalere di una cultura del sospetto in un'epoca in cui tutti parlano di crisi di fiducia? È attorno a queste domande che LACoPS ha voluto proporre un dibattito con studiosi e professionisti che si trovano quotidianamente alle prese con questa delicata dinamica nella loro sfera di attività. Nel primo contributo due ricercatori del LACoPS – Eddo Rigotti e Rudi Palmieri – affrontano il tema “L'ambiguità del sospetto tra mero presentimento e processo argomentato” presentando alcuni risultati della ricerca summenzionata. Il secondo intervento è di Graziano Martignoni (Psichiatra, docente alla Facoltà di Friburgo e alla SUPSI), che riflette su “Figure della paranoia sociale o della cultura del sospetto?”. In seguito, Stilliano Ordolli, direttore dell'Ufficio di Comunicazione in materia di riciclaggio (Ufficio Federale di Polizia) illustra “La nozione di sospetto nel sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo”. La

quarta relazione è di François Degeorge, attuale Decano della Facoltà di Economia dell'USI e professore ordinario di finanza aziendale, affronta la questione in un'ottica suggestiva: "Medicina legale della finanza: le autopsie finanziarie". L'ultimo contributo è di Antonio Perugini, Sostituto Pubblico Generale del Ministero Pubblico del Canton Ticino, che esamina il percorso del sospetto "Da motivo di indagine a fondamento probatorio". Il Working Paper conclude riportando la discussione finale del dibattito, durante la quale i relatori hanno risposto ad alcune domande provenienti dal pubblico in sala.

Ringraziamo in particolare il servizio Comunicazione e Media dell'USI per aver registrato il dibattito e lo studente USI-COM Michele Fratin per aver trascritto gli interventi permettendo ai relatori di redigere la versione finale del loro contributo.

Lugano, 3 marzo 2014.

Giancarlo Dillena
Rudi Palmieri

L'ambiguità del sospetto tra mero presentimento e processo argomentato

Eddo Rigotti e Rudi Palmieri

Laboratorio di Argomentazione nei Contesti della Pubblica Sfera, USI.

Introduzione

In questo contributo intendiamo mettere a fuoco la complessità semantica della nozione di 'sospetto', presentando i risultati salienti di un'analisi presentata più nel dettaglio in altra sede (si veda Rigotti e Palmieri, 2014). Tale investigazione non è nata dalla passione erudita – del tutto legittima, peraltro – per l'esplorazione lessicale, ma da una ricerca interdisciplinare, finanziata dal Fondo nazionale svizzero, incentrata sulle argomentazioni con cui gli intermediari finanziari giustificano la segnalazione di attività sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.¹ Al fine di contestualizzare l'indagine semantica qui presentata, inizieremo col presentare brevemente la tematica affrontata nel progetto di ricerca. In seguito, verranno esposti e discussi i risultati dell'analisi.

Le attività argomentative delle banche in situazioni di sospetto di riciclaggio

Verso la fine degli anni 80, la lotta internazionale al riciclaggio di denaro ha compiuto una svolta significativa, puntando in maniera decisa sul coinvolgimento degli intermediari finanziari ai quali è chiesto di contribuire attivamente all'identificazione di potenziali attività criminali. Attualmente sono 34 i paesi che implementano le Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) per formulare le normative contro il riciclaggio e finanziamento del terrorismo imposte agli intermediari (banche, fiduciarie, uffici postali, ecc.). In Svizzera, la Legge federale sul riciclaggio di denaro risale al 1997 ed è stata più volte aggiornata. Pur con differenze a volte sensibili da un paese e l'altro, gli intermediari finanziari sono tenuti a valutare i potenziali clienti e monitorare quelli esistenti in modo da identificare attività sospette e segnalarle all'unità di informazione finanziaria, senza informare il cliente sospettato. Nello specifico, la Svizzera prevede in caso di sospetto fondato anche il blocco dei beni in questione (si

¹ Ci riferiamo al progetto di ricerca "BankAr-Cod: Le pratiche argomentative delle banche svizzere per riconciliare il conflitto di doveri nell'implementazione delle norme anti-riciclaggio", finanziato dalla Divisione *Progetti Interdisciplinari* del FNS (no. 130652), per il periodo dic. 2010- nov. 2013. Hanno collaborato alla ricerca Eddo Rigotti (responsabile), Bertil Cottier, Giovanni Barone-Adesi, Rudi Palmieri e Mihaela Sandulescu.

veda il contributo di Ordolli in questo *working paper*) immediatamente successiva all'invio di una comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS, Money Laundering Reporting Office).

L'implementazione di questi obblighi ha suscitato l'interesse di diversi studiosi per le sfide, e i problemi che tali obblighi comportano ma anche per le opportunità che ne scaturiscono. Un tema è particolarmente messo a fuoco: poiché obiettivo fondamentale di un'istituzione finanziaria, la sua *raison d'être*, è fare profitto attraverso lo sviluppo di relazioni basate sulla fiducia, è interessante chiedersi se e in che modo una banca riesce ad integrare nel suo sistema di valori e finalità un compito che di per sé è estraneo, in parte contraddittorio e in ogni caso non direttamente connesso al fine ultimo dell'istituzione stessa.

È emerso dagli studi condotti in altri paesi, e le nostre ricerche in corso lo stanno confermando per il contesto svizzero, che la banca è in una certa misura cambiata. A livello organizzativo, ha assunto un ruolo rilevante il servizio *compliance*, specializzato nell'analisi e valutazione dei casi sospetti. Si è così affermata una nuova cultura interna, più sensibile verso questo tipo particolare di rischio. Come richiesto dalla legge, gli intermediari devono formare i loro dipendenti. Ciò non viene fatto una volta per tutte ma richiede costanti aggiornamenti, visto anche che il crimine finanziario evolve.




Figura 1. Le attività argomentative implicate dall'implementazione delle normative antiriciclaggio.

Rispetto ad altri studi, la nostra ricerca fornisce un ulteriore contributo in quanto mette a fuoco, accanto agli aspetti giuridici ed economico-istituzionali, i processi argomentativi attraverso cui le banche puntano ad ottimizzare l'esecuzione dei compiti previsti. L'argomentazione – centrale nelle attività del nostro istituto e del laboratorio LACoPS – è quella forma particolare di interazione comunicativa in cui gli interagenti si impegnano a dare le ragioni che giustificano la loro tesi, sia essa un'informazione, una valutazione o una decisione. Ora, gli obblighi anti-riciclaggio impongono in particolare tre tipi di interazioni in cui interviene l'argomentazione.

Come mostra lo schema sopra riportato (Fig. 1), c'è argomentazione nella valutazione di casi dubbi che fonda la decisione di trasmettere o di non trasmettere una comunicazione a MROS. In mancanza di sospetti fondati, i dubbi emersi possono portare comunque alla decisione di non aprire una relazione d'affari o di chiuderne una già esistente per prevenire possibile rischi. Si tratta dunque di una forma complessa di argomentazione deliberativa che coinvolge un istituto a diversi livelli gerarchici (direzione, compliance, consulenti al fronte).

In secondo luogo, la decisione di inviare una comunicazione a MROS deve essere argomentata. Con la domanda “*Perché l'operazione indicata è sospetta?*” che compare nel modulo di comunicazione, MROS chiede di conoscere le ragioni che secondo la banca giustificano il sospetto. La risposta a questa domanda, insieme alle misure intraprese per giungervi, costituisce così il contributo essenziale che gli intermediari finanziari forniscono alla lotta contro il riciclaggio. Come MROS ha fatto presente in uno dei suoi rapporti, l'efficacia di un sistema anti-riciclaggio non dipende tanto dal numero di segnalazioni inviate, ma soprattutto dalla loro qualità, ovvero dalla fondatezza del sospetto che viene segnalato (si veda in particolare il rapporto annuale 2010, scaricabile dal sito ufficiale di MROS).²

La terza area di intervento è la relazione interpersonale tra i consulenti al fronte e la clientela, dove naturalmente l'argomentazione gioca un ruolo fondamentale indipendentemente dalle problematiche di riciclaggio. Qualsiasi consulente del private banking – chiamato non a caso *relationship manager* non troverà difficoltà a sottolineare quanto sia importante riuscire a creare una relazione di fiducia reciproca con il cliente, che con gli anni va ben oltre gli obblighi contrattuali e le aspettative professionali. Con il cliente si ragiona, si spiega, si chiarisce, si riflette, magari qualche volta si discute e si litiga, allo scopo di trovare le giuste soluzioni nell'interesse suo

² www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei.html.

personale, ma spesso anche della sua famiglia o azienda. La lotta al riciclaggio impone al consulente maggiore prudenza e attenzione, e quindi una fiducia più condizionata. Bisogna così giustificare davanti al cliente un aumento di verifiche, di informazioni e documenti richiesti, di burocrazia. Può naturalmente anche capitare di dover dare spiegazione per un blocco di beni o una segnalazione che si sono rivelati appropriati.

La nozione di sospetto interviene in maniera diversa in tutte e tre le attività argomentative appena esposte, ma risulta particolarmente rilevante nelle prime due. È la presenza di un sospetto che porta ad una segnalazione. In altre parole, si segnala un'operazione quando si ritiene che essa meriti di essere sospettata. Ma che cosa vuol dire esattamente 'sospettare'? La domanda non è banale, visto che i giuristi classificano la nozione di sospetto come "indefinita", come un "unbestimmter Rechtsbegriff". Un'analisi accurata di tale termine e l'articolazione delle sue possibili valenze è inevitabilmente il punto di partenza della ricerca. Avvalendoci degli strumenti di analisi offerti dalla Teoria linguistica della Congruità (si veda in particolare Rigotti & Rocci 2001, 2006), abbiamo quindi condotto un'analisi semantica di cui ora presenteremo alcuni risultati.

Analisi semantica della nozione di sospetto: risultati rilevanti

Il verbo sospettare deriva dal latino 'suspecto', una forma iterativa, cioè ripetitiva ed enfatica, di 'suspicio', che significa letteralmente "guardare qualcosa dal di sotto", quasi per s-coprire qualcosa che è tenuto nascosto. L'italiano 'sospettare' è il capostipite di una famiglia numerosa: il sostantivo 'sospetto' (*nomen actionis* di 'sospettare'); gli aggettivi 'sospetto', 'sospettoso' e 'sospettabile' (con il sostantivo deaggettivale 'sospettabilità') e il verbo incoativo 'insospettirsi'. Le altre lingue latine e, ancora più, l'inglese hanno elaborato, partendo dal latino, un'articolazione altrettanto ricca.

A conferma della polisemia di questo termine, la nostra indagine ha portato a identificare diversi significati di 'sospettare', in cui emergono predicati con presupposti e implicazioni diverse. Applicando il metodo di analisi della Teoria della Congruità, abbiamo identificato sette usi distinti del verbo 'sospettare'. Riportiamo un esempio per ciascuno di essi:

1. Gli scienziati sospettano che ci sia vita su Venere.
2. Sospetto che lui sia partito per le vacanze.
3. La nonna sospetta che Tommaso abbia il morbillo.
4. I sindacati sospettano che questa impresa licenzierà molti collaboratori.

5. La banca sospetta che questo cliente faccia riciclaggio di denaro sporco.
6. Si sospettano abusi sugli anziani; Si sospetta che Rossi sia stato assassinato.
7. La polizia sospetta Bianchi dell'assassinio di Rossi.

Ci sono alcuni tratti semantici che valgono per tutti questi usi.

Prima di tutto, sospettare è sempre presumere. La conoscenza esclude il sospetto. Per esempio, del sindaco di Lugano non si può dire che sospetti che Massagno non rientri nella sua giurisdizione. Inoltre, non si può sospettare ciò che è normale, a meno che non si tratti di usi ironici.

Nell'uso 1, la categoria dello stato di cose sospettato comprende fatti ed eventi ma esclude le azioni. È importante sottolineare che questo uso si applica a stati di cose non negativi. Il secondo uso è molto simile al primo, eccetto che fa riferimento ad un'azione e perciò implica la responsabilità dell'agente. Nel terzo uso, l'oggetto del sospetto comprende fenomeni negativi, tra cui comportamenti non intenzionali. Questo sospetto implica peraltro una sorta di paura per l'evento sospettato. Tipico è il caso di malattie o disastri naturali. Quando, come nell'uso 4, l'azione sospettata è negativa, l'agente è considerato come presumibilmente colpevole. Si tratta di casi come:

- I sindacati sospettano che questa impresa licenzierà molti collaboratori.

In tutti i primi quattro casi, il significato di 'sospettare' è quello di "base" di 'presumere' che un evento o un'azione ha avuto/ avrà luogo. Però, confrontiamo questi esempi con il seguente:

- Ho il sospetto che le abbia rubato il portafoglio.

Qui ci troviamo di fronte ad alcune differenze cruciali. Nonostante le somiglianze importanti (entrambi gli usi fanno riferimento a cattive azioni), ci sono due differenze fondamentali. In primo luogo, in questo ultimo uso, l'agente non solo è consapevole che la sua azione è male, ma anche che la scoperta di essa lo può danneggiare. Pertanto, è scontato per lui tentare di mantenere tale azione nascosta. L'atto di sospettare consiste dunque nel tentativo di smascherare la persona sospettata. Inoltre, a differenza dell'uso 4, la cosa sospettata nell'uso 5 non può essere un'azione futura.

Proponiamo di considerare il significato di 'sospettare' che si ritrova negli usi 4, 5, 6 e 7 come l'uso canonico del termine, in cui ciò che è presunto coincide con un'azione passata negativa della cui negatività l'agente è consapevole. Questo uso coinvolge diverse altre implicazioni. Immaginando che qualcuno sia colpevole di un atto che è tenuto nascosto, si sospende la fiducia nella persona sospettata. In altre parole,

lo stato mentale del sospetto e quello della fiducia presentano tratti incompatibili. Se ci si fida di una persona, non si è inclini a sollevare sospetti verso di essa. Il sospettare è dunque un "pensare male" di qualcuno e proprio per questo è visto spesso come negativo e riprovevole in sé. L'aggettivo 'sospettoso' stigmatizza chi irragionevolmente è incline al sospetto. L'atto canonico di sospetto diventa naturalmente il punto di partenza di un comportamento inquisitorio volto all'accertamento. In questo modo, l'imputabilità diventa una ipotesi di lavoro per la quale si può attivare un ragionamento volto a dimostrare l'effettiva colpevolezza del sospettato.

Indipendentemente dai sette usi sopra distinti, la parola 'sospettare' può riferirsi a due tipi molto diversi di presunzione. C'è un uso che chiamiamo 'sospettare₁', che consiste in una mera sensazione di qualcosa come possibile:

- Gli europei nella città erano in preda al panico. Sospettavano, senza alcun motivo, l'esistenza di un complotto segreto di tutta la città contro di loro
- La minoranza sospettava, senza alcuna ragione, che il ministro avesse usato la sua influenza per..

Tale uso non argomentativo è chiaramente diverso dall'altro significato che chiamiamo 'sospettare₂', che va ad indicare uno processo mentale evidentemente argomentativo in cui una certa assunzione è motivata in base ad un insieme di fatti rilevanti:

- Abbiamo il sospetto che siano contrabbandieri. Sono vestiti bene, apparentemente incuranti della lunga attesa...
- Appena vide che non rispondevano alla parola d'ordine, sospettò che fossero terroristi e sparò una raffica di colpi dal suo fucile semi-automatico.

Passiamo a rappresentare con la Teoria della congruità la semantica di questi due concetti di sospetto. Il primo ha due soli fattori (chiamati 'posti argomentali' in teoria semantica), x_1 e x_2 , (chi sospetta e la cosa sospettata):




Figura 2. Analisi semantica di sospetto inteso come pura sensazione

Il secondo tipo di sospetto evidenzia un terzo fattore: l'argomento che sostiene la presunzione implicata dall'atto di sospettare:




Figura 3. Analisi semantica di sospetto come presunzione motivata

È interessante notare che la raccomandazione del GAFI utilizza una formulazione in cui, distinguendo il caso in cui l'intermediario sospetta dal caso in cui egli ha ragionevoli motivi per sospettare, sembra mantenere attivi entrambi i significati:

20. Reporting of suspicious transactions

If a financial institution suspects or has reasonable grounds to suspect that funds are the proceeds of a criminal activity, or are related to terrorist financing, it should be required, by law, to report promptly its suspicions to the financial intelligence unit (FIU). (www.fatf-gafi.org).

Ma è ancora più interessante rilevare che l'applicazione svizzera di questa raccomandazione privilegia nettamente la segnalazione di sospetto che risulta da un procedimento non solo argomentato ma ben argomentato, ovvero da un sospetto ragionevole e sembra concedere il semplice diritto di comunicazione nei casi di sospetto incapace di giustificarsi. A questo proposito si rimanda al contributo di Ordolli nelle prossime pagine. La rilevanza del sospetto come sensazione non va però sottostimata. Dai risultati delle interviste disponibili al momento in cui questo scritto è stato presentato emerge come spesso sia proprio una mera sensazione del consulente a innescare indagini e valutazioni all'interno della banca che possono poi portare ad una smentita del sospetto o a darne seguito inviando una segnalazione.

Riferimenti bibliografici

- Rigotti, E. e R. Palmieri (2014). Suspicion as an argumentative move Semantic analysis of a pivotal concept in banks' anti-money laundering argumentative activities. *Journal of Argumentation in Context* (in corso di stampa).
- Rigotti, E. e A. Rocci (2001). Sens – Non-sens – Contresens. Tentative d'une Définition Explicative. *Studies in Communication Sciences* 1: 45-80.
- Rigotti, A. e A. Rocci (2006). Tema-Rema e connettivo: la congruità semantico-pragmatica del testo. In: G. Gobber (ed.). *Sýndesmoi. I connettivi nella realtà del testo*. Milano: Vita e pensiero.

Figure della paranoia sociale o della cultura del sospetto?

Graziano Martignoni

Università di Friburgo e SUPSI

Dopo la disamina così attenta e raffinata del problema, invito ad aprire una “finestrella” diversa. La parola *sospetto* è una parola scivolosissima, perché ha la capacità – e ce lo insegna la psicologia individuale ma anche la psicologia sociale – di “formattare” la quotidianità, di transitare dall’individuo agli individui, ai gruppi e persino alle collettività. Può funzionare individualmente e collettivamente come o strumento difensivo e protettivo, ma anche divenire un elemento di grave “tossicità” e contagio sociale. Il *sospetto*, nelle sue varie manifestazioni, ci accompagna fin dall’origine della vita, proprio per proteggerci da pericoli, da inciampi. Il sospetto porta con sé una sorta di compagno di strada, il *controllo*, come se fossero i due volti di Giano, due visi della stessa realtà. La realtà psichica fa della coppia *sospetto-controllo* qualcosa di utile e necessario ma anche di pericoloso. E’ come una rete che ti protegge e ti imprigiona. Non ho ovviamente qui il tempo per raccontare la storia psichica di questa coppia nell’individuo e nella sua mente. Quando un bambino non riesce a fare l’esperienza, a partire dall’angoscia dello straniero, che sorge precocemente nel primo anno di vita, del sospetto e delle strategie di controllo, la sua esposizione al mondo interno così come esterno sarà a rischio. L’asse sospetto-controllo accompagna però anche la dimensione collettiva dentro la quale di nuovo vi è una costante oscillazione tra pericolo, difesa e angoscia.

Cerchiamo di chiarire alcuni tratti di questa dimensione psico-antropologica. Chiediamoci, dove stiamo oggi? La psico-storia, che è una sorta di scienza capace di collegare gli eventi storici con i comportamenti umani, con i *pattern* sociali, con i *pattern* linguistici, con i *pattern* corporei eccetera, la psico-storia ci ha sempre insegnato che nei momenti di particolare crisi una delle prime cose che salta all’occhio è proprio la crescita dell’asse sospetto-controllo. La crisi implica una messa in discussione delle cose di cui si era certi, implica che sta capitando qualche cosa che non si riesce più a

governare. In questa sorta di *deficit di governo della vita*, che è governo di Sé, governo del mondo in cui si vive, governo del proprio corpo – c'è ad esempio un sospetto che alimenta persino il nostro rapporto con il cibo, il nostro rapporto con i vicini, il nostro rapporto con la televisione, ecc.. La crisi identitaria in cui oggi noi viviamo non può che far crescere la dimensione del sospetto, e contemporaneamente la dimensione del controllo e le sue strategie igienico-sociali.

Tutto ciò richiama al tavolo della discussione una lunga storia di rapporto tra gli studi psicologici e gli studi di psicologia culturale e sociali. Già negli anni '30, -si pensi ad esempio alle tesi della scuola di Francoforte o del culturalismo americano- , si è interrogati sulla eventuale corrispondenza tra il funzionamento mentale individuale e il funzionamento mentale collettivo. Ci sono stati poi più recentemente i lavori della scuola psicoanalitica di Lione, con autori come Kaës e Roussillon, che ha postulato l'idea che accanto ad un "apparato psichico individuale" di cui tutti sentiamo la presenza a volte buona e a volte nociva, vi sia un vero e proprio "apparato psichico collettivo", che di cui sono stati rivelati i meccanismi difensivi, le patologie e i fantasmi. Fantasmi in sé molto pericolosi, perché più vicini alla dimensione agita dello *spettro* che a quella più mentalizzata del fantasma preconsciouso. Quando una comunità deve fare i conti con questi "spettri" o "fantômes", che non può governare con gli strumenti della coscienza, facile sarà in essa l'apparizione di gesti e di parole, nei corpi e nei comportamenti, di follia privata, come la chiama Green, o di follia sociale. Sul piano individuale vi sarà allora posto per manifestazioni deliranti, a volte di delirio lucido, ad esempio persecutorio, in cui il sospetto può divenire una sorta di costellazione mentale totalitaria, in cui tutto deve essere iscritto e a cui tutto fa riferimento. In questo tipo di condizione, se io avessi stasera il sospetto di essere controllato in questa sala da una agenzia segreta, evidentemente io vi guarderei, io mi comporterei, io parlerei influenzato da questa sorta di condizione mentale totalitaria. Anche le collettività possono funzionare in questo modo. Si ricordi ad esempio alla lezione di Franco Fornari. Siamo negli anni '60: questo grande psicanalista scrisse un libro nel 1966 che è un libro ancora oggi straordinario, che si chiama *Psicoanalisi della guerra*, in cui parla di quella che lui ha chiamato l'"*elaborazione paranoica del lutto*". La parola paranoia, la parola paranoico, si coniuga perfettamente con l'asse sospetto-controllo. Fornari diceva: la guerra è una sorta di elaborazione paranoica del lutto, dove l'angoscia di perdita, la morte stessa è tenuta a bada collettivamente da meccanismi proiettivi. Il Male diviene la marcatura del Nemico, dell'Altro da sconfiggere, da annientare, da purificare per purificarsi. Il perturbante che ci abita diviene l'ombra sul volto dell'Altro verso cui in qualche modo ci si sente in pericolo. Ecco perché alla parola sospetto-controllo bisogna aggiungere la parola *pericolo*. Questa triade terribile può allora organizzare in forme anche normopatiche le collettività, i suoi comportamenti, i suoi valori sociali, i suoi linguaggi.

Ecco perché si deve rimanere vigili. Lo scivolamento nel vortice o nelle verità della “triade” del sospetto è sempre alla nostra porta. Soprattutto in tempi di crisi. Che si sia in un periodo di crisi da molti punti di vista – forse più morale che finanziaria – è un dato di fatto. Una crisi che si manifesta in molti modi, colpendo le menti, i corpi, i comportamenti, dalla frenesia all’indifferenza, e che potrebbe far sorgere non la forma difensiva e protettiva del sospetto-controllo, ma la sua forma più maligna e patologica. Ecco perché le società di possono ammalare come gli individui.

Certo, non si può direttamente usare le categorie della psicopatologia individuale – ho usato la parola paranoia – per parlare delle società. Eppure c’è tuttora una tradizione novecentesca, che arriva fino ad oggi, che ha tentato di capire se le parole della psicopatologia individuale, quelle di cui si occupano gli psichiatri, possano in qualche modo essere d’aiuto – non esattamente corrispondenti, ma d’aiuto – per comprendere i meccanismi e i fenomeni sociali e collettivi.

Ecco allora che prendo un esempio, per dire in che modo una società può costruire la sua stessa normalità a partire da meccanismi patologici. E’ una popolazione molto lontana da noi, gli Azande. Gli Azande sono una popolazione dell’Africa centrale, stanno in Congo, nel Sudan, e sono stati studiati da un grande antropologo inglese, Evans-Pritchard, negli anni ’70. Cosa succede in questa società? Una società che vive normalmente in costante condizione paranoicale. Vivono ogni cosa della loro vita come se fosse colpa dell’Altro, del vicino. C’è sempre qualcuno che porta la colpa dei malanni, che può essere la morte delle mucche, la morte della moglie, la morte di un figlio, sempre imputata a qualcuno, spesso il proprio vicino. Allora voi mi direte, come fa a sopravvivere una simile società, che dovrebbe essere dominata da un permante stato di aggressività sociale e forse di vendetta? La società ha costruito una strategia sociale in cui l’aggressività viene collettivamente simbolizzata in rituali di pacificazione. Una società destinata alla sua fine? una società infelice? Tutto il contrario: è una società pacificissima, ed è anche una società felice – così raccontano gli antropologi. Perché in qualche modo ha costituito attorno al nucleo di normale paranoicità – che è l’espressione della triade sospetto-controllo-pericolo – le relazioni sociali stesse, e i suoi oggetti di mediazioni sociali. Una strategia di simbolizzazione che riesce in qualche modo a proteggere dal pericolo di aggressione.

È una società che gli antropologi hanno chiamato “*normalmente paranoicale*”. Accanto a questo ce ne sono altre. La nostra ad esempio venne dichiarata da un altro grande antropologo francese Gérard Mendel, alla fine degli anni ’60, una società “*normalmente ossessiva*” in cui i comportamenti compulsivi e coercitivi di controllo sociale assomigliano ai comportamenti di controllo messi in atto dal soggetto che soffre di una vera e propria nevrosi ossessivo-compulsiva. Questa è uno dei pattern sociali delle società occidentali. Siamo nel ’66, quindi da allora ad adesso molte cose sono

cambiate. Io parlo ad esempio per descrivere il nostro presente di una società *normalmente operatoria* o *dipendente*, ma di questo posso solo brevemente accennare. Il concetto di “*società normalmente operatoria*” che tento di contornare, oscillando tra riflessioni che partono dal funzionamento mentale individuale per giungere al funzionamento collettivo, in una diversa comprensione del collettivo stesso, al di là delle ipotesi freudiane classiche e/o kleiniane (o fornariane), nasce da due filoni di ricerca. Quello che conduco da anni sul rapporto tra patologia e comportamenti tossicofilici e funzionamento sociale e quello di G.Mendel nella sua “*Anthropologie différentielle*” del 1973, in cui esplorava le specificità della socializzazione primaria e le tipologie sociali, in particolare mettendo in confronto quelle che chiamava le società della esteriorità, “*normalmente isteriche*” (le società africane) e quelle della interiorità, le “*società normalmente ossessive*” (le società occidentali). La riflessione su di un altro e più attuale (concettualmente ma soprattutto epidemiologicamente) particolare funzionamento mentale, quello *psicosomatico*, con il suo deficit di mentalizzazione e il suo privilegiare al posto delle funzioni della mente, quelle del corpo e dell’agito comportamentale, come modalità e vie di espressione della traumatologia psichica, mi ha portato a cogliere una sorta di isomorfismo tra quel funzionamento individuale, sul piano strutturale in sé gravemente patologico, e il comportamento di una società come la nostra fortemente tecnologica, mediatizzata e terzariata. Ciò che è interessante notare è come un funzionamento patologico individuale possa divenire normale, anzi estremamente adattativo, quando si espande nel collettivo che lo assume come funzionamento principale del suo assetto economico-sociale e emozionale, costruendo attorno ad esso tutta la sua organizzazione simbolica e materiale. Gli indici di questo isomorfismo sono molti e non posso ora qui certamente entrare nei dettagli. Si può però in modo riduttivo enumerarne alcuni aspetti: 1. il dominio dell’agire sul pensiero; 2. il passaggio dal parziale alla globalizzazione; 3 la prevalenza del razionale sull’affettivo; 4. del meccanico sull’emozionale; 5: dell’artificiale sul naturale; 6 del processo secondario su quello primario sequestrato e messo off limits; 7. dall’Io di difesa all’Io di adattamento; 8. della rimozione sempre meno assicurata, a meccanismi auto-calmanti e di conservazione narcisistica secondo criteri di sopravvivenza di un Io minimo protetico; 9. l’immaginario è sostituito da una sorta di tecno-immaginario; 10 modificazione dei criteri di vero/falso; di vicino/lontano, materiale/immateriale ecc.; 11. modificazione del criterio di intimità e così via.....

Da tempo mi sono interessato a quella tipologia sociale e individuale, che ho chiamato “*società normalmente tossicomana*” o in altri lavori “*Regno di Narcosi*”³. Ora un breve saggio di Claire Rueff-Escoubèe (1995) mi ha suggerito una categoria tra

³ Su questi temi tra gli altri i miei lavori cfr. Martignoni (1986, 1991, 1992a, 1992b).

organizzazione sociale e funzionamento mentale iniziata già nel 1986, che in parte (ma solo in parte , anche se qui non posso entrare nei dettagli) racchiude in forma più generale il concetto di “società normalmente tossicomantica”. La categoria proposta dall’autrice , che vorrei qui usare come filo rosso della mia riflessione, é infatti quella di “*società normalmente operatoria* (SnO) “. L’IO di difesa diviene IO di adattamento e la rimozione sempre meno assicurata é sostituita da meccanismi auto-calmanti e di conservazione narcisistica secondo criteri di sopravvivenza di un Io minimo protetico. Questi sono alcune delle piste di riflessione che questo concetto apre , radunando però in una sorta di “radura del pensiero” frammenti dispersi in ambiti di esperienza e di conoscenza apparentemente diversi .

Torniamo brevemente all’ossessività come manifestazione dell’asse sospetto-controllo. Ossessività, che naturalmente è uno dei modi per tenere a bada le cose che mi fanno paura – voi sapete che gli ossessivi costruiscono tutta la loro vita attorno all’idea di controllo e di rito. Devono fare cinque avemarie prima di uscire di casa, e devono fare in modo di lavarsi le mani 10 volte... perché lo fanno? Lo fanno semplicemente perché hanno paura, sospettano, che qualche cosa possa fare loro male. La signora che deve fare la fotografia della camera dei ragazzi per dimostrare che ha chiuso la finestra, deve fare le fotografie per averne la prova, questa sospetta che avrebbe potuto lasciarla aperta la finestra, e allora a quel punto entrare il ladro, entrare il persecutore dei suoi figli.

Questa linea normalmente ossessiva è una delle ipotesi di lavoro collettivo, oltre che individuale, rispetto al tema della crisi, della catastrofe della fiducia, che porta il bel titolo di questo nostro incontro, della catastrofe della fiducia collettiva, della fiducia nei confronti del mondo, che poi può essere declinato in molti modi. Una strategia che a volte si coniuga persino con quella paranoicale costruendo non una società leggera e libera ma una società in cui il bisogno di sicurezza prenderà il posto della stessa nostra libertà. Ecco perché si deve rimanere vigili. Se noi in qualche modo facciamo del sospetto e del suo correlato controllo, in qualche modo il rapporto col mondo muterà e così le forme della nostra cittadinanza. Forse tutto sembrerà a prima vista normale, ma attenzione a questa normalità, perché è sempre una normalità artificiale. Quando una società perde i propri oggetti simbolici di mediazione sarà una società più impaurita e quindi più facilmente preda dei propri spettri.

Ecco perché, prendiamo la parola sospetto dalla dimensione individuale alla dimensione sociale. Qui siamo tutti coinvolti. Bisogna vigilare . Vigilare perché la nostra società, che troverà degli strumenti difensivi – a volte ossessivi, a volte perfino “normalmente

paranoicali”, non ci sia una deriva verso quella che ho chiamato nel titolo una vera e propria “paranoia sociale”, laddove in mancanza di oggetti mediatori, rischiamo che questa paranoia sociale possa, esattamente come per la mente dell’individuo, scivolare nel delirio collettivo di sicurezza, che da sempre ha guidato le tirannidi.

Riferimenti bibliografici

Martignoni, G. (1986). La fine della meraviglia. Uno scenario per il post-esilio. In: Martignoni, G. (a cura di), *A come Alice: mutamenti generazionali e fenomeno droga: esiste un nuovo tossicomane ?* Comano: Edizioni Alice.

Martignoni, G. (1991). Andiamo verso i drug-rooms? *Argomenti*, LXIX, 1.

Martignoni, G. (1992a). La cancellazione dell’esilio e la trasparenza del male. In: Malacrida, R., Martignoni G. e Zambelloni, F. (a cura di), *Verso una società indolore?* Comano: Edizioni Alice.

Martignoni, G. (1992b). Viaggiatori del tempo. Droga e metamorfosi. *L’Almanacco*, 11.

Rueff-Escoubès, C. (1995). Allons-nous vers une société “normalement opératoire”? *Revue Française de Psychosomatique*, 8.

La nozione di sospetto nel sistema svizzero di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

Stiliano Ordolli

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

Introduzione

Prima di trattare il tema oggetto della presente relazione, desidero ringraziare gli organizzatori per questo gentile invito che mi dà anche la possibilità e l'opportunità di presentare l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e la sua attività. La nozione di sospetto assume, nel sistema svizzero di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, un ruolo cruciale la cui *sedes materiae* legislativa è la Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario del 10 ottobre 1997 (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD).


Nella prima parte della presentazione esporrò, in maniera assai pratica, le modalità di funzionamento del sistema partendo proprio dalla comunicazione di sospetto. Sarà così possibile meglio comprendere l'importanza e il ruolo di questa nozione così come definita dal legislatore nella Legge sul riciclaggio di denaro. In questo ambito, tratterò in particolare le modalità di svolgimento di una comunicazione di sospetto all'Ufficio di comunicazione, sia nella fase precedente la stessa – durante la quale l'intermediario finanziario è chiamato a maturare un cosiddetto sospetto fondato, sia quando l'Ufficio di comunicazione riceve la comunicazione e procede all'analisi della sua fondatezza e decidendo, seguito di tale analisi, se trasmettere o meno la comunicazione alla competente autorità di perseguimento penale.

Passerò alla spiegazione della nozione di sospetto, al modo in cui essa è utilizzata nella nostra attività quotidiana, ai diversi gradi con cui il sospetto si manifesta e che dipendono dal livello di certezza raggiunto. Mi soffermerò, in seguito, all'evoluzione

del sistema di comunicazione, da quando la legge sul riciclaggio di denaro entrò in vigore (1998) ai giorni nostri.

Concluderò comparando il sistema svizzero, fondato sul sospetto, con quello di un altro Paese, il Canada, al fine di verificarne l'efficacia e la funzionalità.

Svolgimento di una comunicazione di sospetto



Il legislatore svizzero ha, sin dalla prima ora, deciso di includere gli intermediari finanziari nel sistema svizzero di lotta al riciclaggio. L'MROS non è all'origine di una comunicazione di sospetto, ma è l'intermediario finanziario stesso che è chiamato ad analizzare gli indizi di sospetto che, se sostanziati, potrebbero determinare l'inoltro di una comunicazione all'MROS.

L'MROS è abilitato a ricevere comunicazioni di sospetto, in primo luogo, dagli intermediari finanziari, ma vi sono altre istanze che possono comunicare: la FINMA, cioè l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, gli Organismi di autodisciplina (OAD) e la Commissione federale delle case di gioco. Da un punto di vista statistico, la maggior parte delle comunicazioni vengono inoltrate dagli intermediari finanziari. I cittadini privati non posseggono questa facoltà.

Come si sviluppa il processo di formazione del sospetto da parte di un intermediario finanziario? Questa domanda è necessaria per capire come gli intermediari finanziari maturano un sospetto fondato. Il punto di partenza è sempre legato al fatto che l'intermediario finanziario, ad un dato momento, prende atto che vi sono transazioni relative ad una relazione bancaria o la stessa relazione bancaria di tipo inusuale e quindi a rischio superiore. Questa situazione può prodursi, ad esempio, qualora il sistema di controllo delle transazioni di un intermediario finanziario rilevi delle transazioni inusuali, in ragione sia della tipologia di movimentazione, sia a causa del sorpasso di determinati limiti quantitativi fissati dall'intermediario finanziario, sia, infine, per le modalità di effettuazione della transazione (utilizzo frequente del contante, provenienza da paesi considerati a rischio, motivazione della transazione non in linea con le finalità del conto). E' bene notare che i limiti possono variare da intermediario ad intermediario anche in funzione del business model adottato (banca universale, banca retail, banca privata, ecc) o della tipologia della clientela (clientela privata o clientela commerciale). Il sistema di controllo delle transazioni segnala automaticamente quando questi limiti sono superati.

Il punto di partenza per la nascita di un sospetto può risiedere anche in altre fonti di sospetto. Un articolo di stampa può, ad esempio, contenere informazioni negative su un dato cliente di un intermediario finanziario. Si tratta, secondo i casi, di un indizio da considerare sicuramente come negativo. Alcuni intermediari finanziari gli attribuiscono la valenza di un elemento di sospetto mentre l'MROS, al contrario, ritiene che il rilevamento di tali notizie non sia ancora sufficiente.

Inoltre, sussistono ulteriori indizi di sospetto come, ad esempio, il contenuto di una lettera anonima. Un intermediario finanziario non può ignorare questo genere di informazioni e quindi le fa proprie indicando che si tratta di "constatazioni dell'intermediario finanziario".

La presa in considerazione d'indizi di sospetto non è però di per se sufficiente per un intermediario finanziario per dover inoltrare una comunicazione di sospetto. Esso è chiamato a sostanziare il sospetto. L'art. 9 della Legge contro il riciclaggio prevede infatti che l'intermediario finanziario debba comunicare una relazione bancaria quando sussiste un sospetto fondato. L'MROS, ad esempio, considera che un articolo di stampa non fa emergere di per se un sospetto fondato. L'articolo di stampa rappresenta uno

spunto affinché gli intermediari finanziari approfondiscano e verifichino le informazioni ivi contenute. Si tratta di corroborare il sospetto iniziale con una serie di ulteriori informazioni come, ad esempio, altri articoli di giornale di fonte autorevole o decisioni di tribunali (presenti anche su internet).

Se a seguito di tali verifiche l'intermediario finanziario può maturare un sospetto fondato, l'obbligo di comunicare sussiste ex lege ai sensi dell'art. 9 LRD. Se invece non riesce a sostanziare un sospetto fondato perché, ad esempio, gli elementi di cui dispone non sono sufficientemente cristallini quanto alla provenienza illecita dei valori patrimoniali o al tipo di reato a monte dell'eventuale attività di riciclaggio, l'intermediario finanziario non soggiace ad alcun obbligo. Se però rimane una sensazione di disagio in merito alla relazione bancaria in questione e alla continuazione della stessa, l'intermediario finanziario ha la facoltà di comunicare all'MROS la fattispecie ai sensi dell'art. 305 ter cpv. 2 del Codice penale.

Una volta spedita, l'MROS riceve la comunicazione di sospetto e invia immediatamente all'intermediario finanziario una conferma della ricezione. In seguito, i collaboratori dell'MROS iniziano un processo teso a verificarne la plausibilità. Si tratta, in un primo tempo, di controllare se il sospetto comunicato dall'intermediario finanziario può essere confermato da informazioni supplementari a disposizione dell'MROS. Quali sono queste informazioni supplementari? Sono banche dati della Confederazione come, ad esempio, quella relativa ai dati della polizia, degli organi giudiziari oppure quella dell'MROS che raccoglie i dati relativi alle comunicazioni inoltrate negli ultimi 10 anni e non oltre, in quanto, come da disposizione di legge, i dati più vecchi devono essere distrutti.

Sulla base delle verifiche nelle diverse banche dati, i collaboratori dell'MROS svolgono un'analisi approfondita volta a confermare o ad invalidare il sospetto a suo tempo formulato dall'intermediario finanziario. In caso di conferma, l'MROS trasmette il dossier alla competente autorità per il perseguimento penale ai sensi dell'art. 23 cpv. 4 LRD. Se, in caso contrario, non vi sono elementi tali da confermare il sospetto, il dossier viene archiviato.

La nozione di sospetto

Vorrei ora trattare, in maniera più dettagliata, la **nozione di sospetto** e, dapprima, quella del “sospetto fondato”. La nozione di sospetto comprende una forte componente soggettiva. Ciò significa che è impossibile indicare criteri chiari che, se realizzati, portano a riconoscere in maniera quasi automatica la presenza di un sospetto fondato. Questo è impossibile, perché, lo sottolineo ancora una volta, si tratta di una nozione soggettiva. Il messaggio del Consiglio federale del 1996 sulla Legge sul


riciclaggio, sottolinea che un intermediario finanziario deve basarsi su indizi concreti o punti di riferimento che facciano concludere che la provenienza dei valori patrimoniali in questione possa essere considerata come illecita. La nozione di sospetto fondato prevista dalla Legge sul riciclaggio è quindi da considerarsi molto restrittiva. A dieci anni dalla pubblicazione di questo Messaggio, sulla base della propria esperienza, l'MROS ha dato una definizione un po' più ampia e meno restrittiva del sospetto fondato. Secondo questa interpretazione, un intermediario finanziario può, infatti, riconoscere un sospetto come fondato quando può presumere o, perlomeno, non può escludere che i valori patrimoniali in questione siano di provenienza criminale. Come anticipato, questa accezione di sospetto fondato è assai più ampia di quella prevista dal Consiglio federale nel proprio Messaggio.

In caso di applicazione dell'art. 9 LRD ne consegue una serie di doveri che non sono delle opzioni. In primo luogo è obbligato a inoltrare una comunicazione di sospetto all'MROS. Inoltre, la legge sul riciclaggio fa dipendere dalla comunicazione ulteriori doveri, dei quali il principale è l'obbligo per l'intermediario finanziario di bloccare i valori patrimoniali oggetto della comunicazione per cinque giorni lavorativi. Durante questo periodo, il cliente non può svolgere alcuna transazione. In secondo luogo, all'intermediario finanziario è fatto l'obbligo di non informare il cliente a proposito della comunicazione inoltrata all'MROS. Il divieto d'informazione non è previsto unicamente dalla legislazione svizzera ma è oramai uno standard internazionale previsto dal GAFI.

Per quanto riguarda, invece, la nozione di sospetto "semplice", esso è previsto dall'art. 305ter cpv. 2 del Codice penale. Entrato in vigore nel 1994, cioè prima della legge sul riciclaggio di denaro, la comunicazione di un sospetto "semplice" è stata introdotta nella legislazione federale per dare la possibilità a quelli che all'epoca si chiamavano finanziari – ossia gli intermediari finanziari – di denunciare i loro clienti senza dover violare il segreto professionale. L'art. 305 ter cpv. 2 del Codice penale codifica un diritto di comunicare una situazione il cui grado di sospetto è definito "semplice". In entrambi i casi non è possibile stabilire criteri chiari per i motivi espressi in precedenza.

In alcune circostanze, poi, l'intermediario finanziario può sviluppare un sospetto importante ma non fondato. In questo caso, l'intermediario finanziario dispone di veri e propri indizi di riciclaggio che, letti in un contesto più ampio, lo portano a prendere in considerazione un sospetto "semplice". Che cos'è quindi un indizio? L'indizio è un segno apparente che indica una probabilità di riciclaggio. Il rilevamento da parte dell'intermediario finanziario di un unico indizio non è sufficiente. È necessario che vi siano più indizi e, quindi, segni apparenti, per ammettere che una certa fattispecie generi un sospetto "semplice".

Quando viene inoltrata una comunicazione sulla base dell'art. 305 ter cpv.2 del Codice penale (diritto di comunicazione), un intermediario finanziario non è obbligato a bloccare i beni per cinque giorni lavorativi e non è sottoposto all'interdizione di informare il cliente.



Finora ho avuto l'occasione di approfondire alcuni aspetti teorici relativi alla procedura di comunicazione. La teoria è sicuramente interessante poiché sembra descrivere in modo chiaro la rispettiva applicazione dell'obbligo (art. 9 LRD) e del diritto (305 ter cpv. 2 CP) di comunicazione. Gli articoli poc'anzi evocati tracciano un quadro coerente nel quale le due disposizioni si completano in ragione della gradazione della gravità di sospetto che ne determina la rispettiva applicazione.

Lo schema riprodotto sopra, elaborato sulla base dello studio di una comunicazione di sospetto, permette di integrare nella presente presentazione l'aspetto pratico legato alla soggettività della nozione di sospetto e alla difficoltà, in certe situazioni, di poter ascrivere l'uno o l'altro caso pratico in maniera inequivocabile ad una situazione di obbligo rispettivamente di diritto di comunicazione.

Questo è pure il motivo per cui vi sono intermediari finanziari che decidono di presentare una comunicazione di sospetto in base all'art. 9 LRD e l'MROS considera invece che non vi siano i presupposti per un obbligo di comunicazione. Al contrario vi sono dei casi in cui l'intermediario finanziario trasmette una comunicazione ai sensi dell'art. 305ter cpv. 2 del Codice penale e l'MROS giudica che gli elementi di sospetto presenti nella comunicazione vadano oltre il semplice sospetto e che quindi debbano essere oggetto di una comunicazione (obbligo di comunicazione) e non della semplice e non vincolante facoltà di comunicare.

Desidero rilevare, ancora una volta, che l'intermediario finanziario non è libero di scegliere tra l'applicazione dell'uno o dell'altro articolo. Nel caso in cui si manifesti un sospetto fondato, l'intermediario finanziario deve comunicare, mentre nel caso di un

sospetto “semplice” (art. 305ter cpv. 2 CP) egli ha una facoltà di cui può, se vuole, farne uso.

Sistema di comunicazione svizzero e canadese a confronto

Dopo aver trattato dell'importanza del sospetto nel sistema svizzero di lotta al riciclaggio, desidero ora evocare alcune considerazioni circa i sistemi applicati in altri paesi. In primo luogo, è necessario ricordare che la legislazione svizzera è l'unica al mondo a fondare il proprio sistema di comunicazione sulla nozione di sospetto, “semplice” oppure fondato. Gli altri paesi prevedono delle soglie, per esempio, a partire da 1'000, 5'000 o 10'000 dollari in base alle quali le banche inoltrano automaticamente le comunicazioni. In alcuni casi, gli intermediari finanziari esteri rilevano degli indizi o maturano particolari sospetti. Essi non sono però giuridicamente vincolati all'obbligo di svolgere un'analisi preliminare così approfondita come in Svizzera.

	2004		2005	
	CH	Canada	CH	Canada
Totale comunicazioni	821	9'500'000	729	10'830'000
Trasmissione alle autorità di perseguimento	623 = 76%	197 = 0,002 %	504 = 69 %	142 = 0,0013%
Valori trasmessi	98%	0,02%	90%	0,013 %

1999 - 2003	MROS (Svizzera)	CANAFE (Canada)
Condanne pronunciate	129	12

Nella tabella qui riprodotta vengono paragonati, in termini sia quantitativi che qualitativi, il sistema svizzero e quello canadese di comunicazione. Il Canada dispone di un sistema che prevede delle soglie e degli indizi semplici. Nel 2004 la Financial Intelligence Unit (FIU) canadese ha registrato 9'500'000 comunicazioni a fronte di 821 comunicazioni registrate in Svizzera. Oltre all'aspetto puramente quantitativo, è interessante considerare il numero effettivo di condanne pronunciate a titolo di riciclaggio a seguito dell'inoltro di una comunicazione di sospetto. Questo dato mostra chiaramente come il sistema svizzero di lotta al riciclaggio è assai efficace e ci permette di affermare, anche nelle sedi internazionali, che ogni sistema deve essere analizzato nella sua globalità e non soltanto nella sua parte iniziale (la comunicazione) o finale (la condanna).

L'inclusione fin dall'inizio degli intermediari finanziari nel sistema svizzero di lotta al riciclaggio, permette di coinvolgerli positivamente nell'attività di contrasto incoraggiandoli ad analizzare, a riflettere e a prevenire situazioni a rischio di riciclaggio. Il nostro sistema non è forse il migliore e, d'altra parte, non critico quello canadese. Ogni paese prevede un sistema di lotta al riciclaggio che corrisponde ai propri bisogni, in linea con il proprio ordinamento giuridico e conforme alle esigenze internazionali. Posso però affermare, con un certo orgoglio che il nostro sistema è un sistema eccellente ed efficace.

Forensic Finance: le autopsie finanziarie


François Degeorge

Swiss Finance Institute, USI

Ringrazio il collega Andrea Rocci per avermi fornito una traduzione italiana del termine inglese “forensic finance”. Rocci ha suggerito “autopsie finanziarie” e il termine mi sembra molto adatto. Quando si parla di autopsia nelle serie televisive o nella medicina legale le tecniche che si usano sono tecniche mediche o scientifiche. Nel campo finanziario si tratta di tecniche statistiche o economiche.

Vorrei presentarvi brevemente tre esempi di queste ricerche, tra le quali una in cui ho partecipato.

(1) Stock option backdating (Heron & Lie 2007)



Questo grafico illustra l’attribuzione dei pacchetti di stock options per i dirigenti di imprese. Qui vediamo sull’asse orizzontale i giorni – il giorno 0 è la data in cui è stato attribuito il pacchetto di azioni. Sulla dimensione verticale vediamo l’andamento medio di campioni di società su cui si è basato lo studio del prezzo dell’azione. Quello che vediamo, se guardiamo questa linea nera, è che questi pacchetti vengono attribuiti


dopo un calo del prezzo dell'azione, e prima di una risalita del prezzo dell'azione. Prima cerchiamo di vedere le conseguenze di questa regolarità dei dati. Di solito questi pacchetti, per motivi fiscali, vengono attribuiti con un prezzo di esercizio uguale al prezzo di mercato. Quindi, se i pacchetti vengono attribuiti al momento di un basso del prezzo dell'azione, vuol dire che hanno molto più valore per i dirigenti, perché il prezzo di esercizio è più basso. Quindi sembra che i dirigenti abbiano un trattamento molto favorevole da parte delle imprese. Però c'è un'interrogazione: come fanno le società a prevedere l'andamento del prezzo dell'azione? È estremamente difficile: uno dei risultati meglio stabiliti in finanza è che prevedere il futuro del prezzo dell'azione è una cosa impossibile. E qui pare che ci siano riusciti.

Allora, 10 anni prima di questo studio era stato pubblicato in una rivista di finanza uno studio che faceva vedere la parte destra di questo grafico, quindi dimostrava che questi pacchetti di azioni venivano attribuiti prima di una risalita, e la spiegazione dell'autore era che i dirigenti, quando sapevano che la società tra una settimana avrebbe annunciato una notizia positiva, facevano in modo di attivare l'attribuzione di un pacchetto di queste stock option, e poi, miracolo! la notizia usciva e loro ne approfittavano. Tutto ciò tra l'altro è abbastanza legale, può essere discutibile ma non è illegale. La novità dello studio di Heron & Lie è che hanno notato che non solo c'era questa risalita, ma c'era anche questa discesa. E poi non solo per l'azione della società -- cioè non solo queste opzioni venivano attribuite prima di una risalita della società stessa, ma anche prima di una risalita del mercato. Questo è un exploit perché non solo riescono a prevedere l'andamento della propria società ma anche del mercato, e questo è molto difficile. Alla fine, vedendo questi dati, gli è venuto in mente che l'ultima spiegazione è che la data dell'attribuzione di queste opzioni era fittizia -- veniva scelta dopo aver osservato l'andamento dell'azione -- in questo senso le opzioni erano back-dated. Lì siamo un po' ai limiti della legalità. Così è uscito un grosso scandalo. Vorrei far notare che questo studio è stato rifiutato dalle tre maggiori riviste di finanza americane e alla fine è stato pubblicato solo perché due giornalisti del *Wall Street Journal* si sono interessati di questo studio, hanno pubblicato i risultati prima che fosse pubblicato lo studio su di una rivista accademica e questo ha dato una certa credibilità allo studio, che poi è stato accettato da una rivista accademica.

(2) Secondo esempio di finanza "forensic": siamo nel mondo delle introduzioni in borsa. Il prezzo di una società che viene messa in borsa è scelto dalla banca che organizza l'introduzione. La banca decide a chi attribuire le azioni. La banca ha un forte incentivo a scegliere un prezzo basso. Se il prezzo di introduzione è basso, tanti investitori sono interessati ad acquistare l'azione. Per darvi un'idea, è molto frequente vedere dei rendimenti sul primo giorno dell'ordine del 20-30% e anche di più, nonostante

l'eccezione di Facebook. Ora, visto che tanti investitori, tanti fondi sono interessati ad acquistare queste azioni a prezzo stracciato, la banca può cercare di trarne profitto: anziché fare semplicemente un regalo a questi fondi, che guiderdone posso ottenere? Una delle cose che fanno è attribuire queste azioni a persone che poi possono, come si dice in francese “renvoyer l'ascenseur” cioè fare un favore in ricambio. Per esempio, dirigenti di società, ad esempio Dell, che potrebbero poi assumere la stessa banca per fare delle operazioni di fusione e acquisizione. Grazie a un processo è emerso un e-mail mandato da Michael Dell a un banchiere di CSFB, una *investment bank* americana. Dell scrive che vuole 250'000 azioni dell'IPO di Corvis, spiegando che questo sarebbe un gesto che aiuterebbe a “costruire una relazione” tra Dell e CSFB. Mi piace la delicatezza del termine “costruire una relazione”. Il rendimento di Corvis nel primo giorno è stato del 135%. Non si sa se Dell ha ricevuto o meno queste azioni. Se le ha ricevute ha fatto un profitto in un giorno di 12 milioni di dollari, che anche per Michael Dell è una cosa simpatica.

(3) Utile meno previsione degli analisti (Degeorge, Patel & Zeckhauser 1999)



Il terzo esempio di autopsia finanziaria che vorrei presentare è uno studio che ho fatto qualche tempo fa con Patel e Zeckhauser. L'abbiamo fatto su dati americani, ma è stato replicato da altri autori in Europa e i risultati sono gli stessi. Abbiamo qui un istogramma dell'utile meno la previsione degli analisti, quindi l'errore di previsione sugli utili delle imprese. Allora, che cosa vuol dire il grafico? Vuol dire ad esempio, l'altezza della barra a 0 significa il numero di società che annunciano un utile esattamente uguale alla previsione. L'altezza della barra a 1 vuol dire il numero di società che annunciano un utile che eccede le previsioni di un centesimo. Che cosa si

vede? Si vede che parecchie società annunciano un utile esattamente uguale alla previsione. Questo potrebbe essere interpretato come un successo degli analisti che riescono a prevedere gli utili. Però c'è un'altra interpretazione. Notate l'asimmetria: la barra 1 è più alta della barra -1. La barra 2 è più alta della barra -2, e così via. Cioè, c'è meno massa a sinistra dello zero che a destra. Il che potrebbe suggerire che le imprese quando annunciano degli utili si sforzano di annunciare un utile leggermente superiore alle previsioni degli analisti. C'è una anomalia statistica. Tra l'altro, come mai? perché quando non lo fanno vengono penalizzate sul mercato della borsa dal prezzo delle azioni che ne soffre molto, e questo lo abbiamo anche evidenziato.

Vorrei concludere con considerazioni più generale sulle “autopsie finanziarie”. Prima cosa, quando sono emerse? Più o meno 15-20 anni fa. E come mai 15-20 anni fa e non prima? In grande parte perché questa finanza “forensic” funziona non nell'esame di un caso specifico, ma nell'esame di un'abbondanza di dati. Queste regolarità, come questa, si possono vedere solo con tanti dati disponibili, e anche potenza di calcolo. A volte si tratta di milioni di osservazioni. E venti anni fa era una sfida, non si poteva fare facilmente. Adesso è molto più facile, perché ci sono tanti dati e c'è tanta potenza di calcolo praticamente gratis. Tra l'altro, per tornare al tema del sospetto, le prime ricerche di questo tipo *non* sono nate da un sospetto. Per esempio la ricerca sulle stock options back-dating che vi ho fatto vedere non è nata da un sospetto, è nata da un'osservazione casuale di questi dati per altri scopi. I ricercatori si sono detti: qui c'è qualcosa di strano. E poi hanno riflettuto... e tra l'altro hanno avuto molta difficoltà, come vi dicevo, a far accettare le loro conclusioni nel mondo accademico. Questa è un'altra cosa da notare. Il mondo della pratica è stato spesso più aperto del mondo accademico ad accettare i risultati di questa finanza “forensic”. Gli accademici, almeno in economia, non so in altri campi, vivono un po' con l'idea, un po' ingenua, che gli attori tendono a preservare la loro reputazione. Invece spesso sembra che non sia così.

E poi, ultima considerazione. Che effetto, che impatto hanno e hanno avuto sulla pratica queste ricerche? Uno potrebbe pensare che hanno contribuito a dissuadere queste pratiche, e in effetti a volte è successo così. Per esempio nel 2008 sono emersi i primi articoli sui giornali sullo scandalo Libor. Per quelli di voi che non si ricordano, durante la crisi finanziaria le banche non volevano far vedere che si trovavano in una situazione finanziaria debole, quindi tendevano a dare indicazioni troppo basse del tasso Libor che dovevano pagare se volevano prendere in prestito dei soldi. E poi qualche sospetto è emerso perché c'era un'anomalia, questi tassi Libor non corrispondevano con altri tassi, erano troppo bassi.



A sinistra la prima pagina del *Wall Street Journal* del 16 aprile 2008. Quindi la fiducia nel Libor diminuisce. Due giorni dopo (figura a destra) il Libor aumenta bruscamente perché le banche dicono: oddio adesso ci hanno preso con le mani nel sacco, qui è meglio correggere un po' il tiro. Questo è un esempio di impatto, però a volte non succede così. In altri casi invece, come per esempio nel mio studio con Patel e Zeckhauser citato sopra, il fenomeno che abbiamo evidenziato semmai si è amplificato, è diventato ancora più presente da quando è stato pubblicato questo studio. Non sono sicuro se sia il nostro studio ad avere questo effetto, ma non lo posso escludere, anche perché lo studio è stato molto citato. E quindi possibile che per causa del nostro studio, l'importanza delle previsioni degli analisti come punto focale, che è assolutamente essenziale almeno raggiungere, possibilmente superare, sia diventata "common knowledge". Quindi la risposta alla domanda: "che impatto hanno e hanno avuto sulla pratica le ricerche sulle autopsie finanziarie?" è ambigua. Non necessariamente le ricerche di tipo "forensic finance" hanno la conseguenza di dissuadere pratiche discutibili, possono anche contribuire ad incoraggiarle. Ci troviamo davanti ad una situazione paradossale in cui il lavoro dei detectives incoraggia pratiche dubbiose.

Riferimenti bibliografici

- Heron, R. A., & Lie, E. (2007). Does backdating explain the stock price pattern around executive stock option grants?. *Journal of Financial Economics*, 83(2), 271-295.
- DeGeorge, F., Patel, J., & Zeckhauser, R. (1999). Earnings Management to Exceed Thresholds. *The Journal of Business*, 72(1), 1-33.

Il sospetto: da motivo d'indagine a fondamento probatorio

Antonio Perugini

Ministero Pubblico del Canton Ticino

Per non mandarvi delusi sul fatto che sul sospetto ci possano essere solo 8-9 definizioni diverse, essendo una nozione imprecisa, permettetemi almeno all'inizio di darvi alcuni corollari perlomeno sul piano terminologico. Prima di entrare nel merito e di planare sul concreto "brutale" così come il direttore di questo dibattito mi ha addebitato.

Supposizione: è un altro tipo di corollario, che accanto al concetto di sospetto nasce. C'è nella psicologia e nell'attività umana, che è quella mera congettura che spesso, non è fondata sui fatti concreti ma che è assolutamente presente. È quella forzatura della realtà in funzione di una tua immaginazione a cui vuoi piegare la realtà. Una seconda possibilità di corollario è quella determinata dal termine di *dubbio*. Ora, il dubbio è quello stato d'animo che naturalmente non è privo, spesso e volentieri, di una certa logica, di una coerenza e di corrispondenza con la realtà. Il tuo dubbio lo nutri, lo culli spesso e volentieri, anche perché difficilmente lo si mette in discussione, ed è normalmente il dubbio quello che necessita di una verifica, perché altrimenti rimani nell'anticamera di quello che è l'interpretazione della realtà. E poi, naturalmente, la nozione di *sospetto*, che non vorrei naturalmente aggiungere altre a quelle già molto approfondite che vi sono state presentate. Ma è quell'aspetto di diffidenza, certamente negativa ma anche positiva, come il dottor Martignoni ha già illustrato, che serve naturalmente ad innescare quell'interruttore che ti spinge alla verifica, ed è questo che normalmente accade soprattutto in ambito penale, che deve ovviamente fondarsi su dei fatti, e non su supposizioni, su semplici dubbi o su altri tipi di congetture che hanno poco o nulla di fondato e di materiale. Nella legge cosa troviamo sul sospetto? Già vi ha detto il signor Ordolli di quanto sia assolutamente impreciso questo termine che è utilizzato nelle varie leggi. Noi possiamo semplicemente dire che soprattutto nell'ambito penale, essendoci di mezzo l'elemento della libertà delle persone, e soprattutto un principio fondamentale che è la presunzione di innocenza, ovviamente non si può giocherellare se non sulla base di dati, concreti, effettivi, verificabili, che devono accompagnare questa nozione. Sempre è accompagnato il termine di sospetto nelle leggi, se si vuole andare a verificare, da alcuni aggettivi. Da aggettivi quali *fondato* sospetto; altro aggettivo è *grave* sospetto. E vi do alcuni articoli nei quali potete ritrovare esattamente queste definizioni. Definizioni assolutamente imprecise, perché tu

aggiungi un aggettivo, ma non è che aggiungi qualcosa che chiarisca meglio quella che è la nozione del sospetto. Salvo – ed è l'unica riserva che trovate nella legge – quando c'è di mezzo qualcuno che subisce un reato basato sulla propagazione del sospetto – penso soprattutto a quei reati di diffamazione e di calunnia, dove il semplice rendere sospetto di condotta disonorevole costituisce l'elemento costitutivo del reato. Ma quando c'è di mezzo la libertà e la presunzione di innocenza, il sospetto deve essere sia fondato sia grave.

Ma nel processo per giungere alla corroborazione materiale, al fondamento materiale del sospetto, ecco che c'è un altro termine che viene utilizzato in ambito giuridico-penale: l'*indizio*, o la cosiddetta *prova indiretta*. Anche perché di prove dirette ce ne sono sempre di meno, ve lo posso assicurare e quindi bisogna andare a ricostruire il cosiddetto castello probatorio con quei mattoncini, con quelle tesserine di mosaico che sono esattamente gli indizi. La definizione di indizio risale addirittura al 1956. Vi posso assicurare che non ce ne è una che sia riassuntiva e chiara più di quella che figura in questo trattato di diritto processuale e penale italiano, in cui si dice “l'indizio è quella circostanza certa dalla quale si deve trarre e si può trarre, per un'induzione logica, una conclusione sulla sussistenza o meno del fatto da provarsi”. Detto così può sembrare poco chiaro, ma vi faccio alcuni esempi, soprattutto indicandovi quelle che sono le caratteristiche dell'indizio che presuppone la dimostrazione materiale di qualcosa. Ora, l'indizio è una circostanza certa. In ambito penale voi vedete nelle serie televisive quella illustrazione fattuale degli indizi, ma non vi si dice mai la fine, cioè come devono essere poi messi assieme questi indizi. Allora in CSI, con un bastoncino di ovatta inserito nella bocca tu risolvi il caso. Non è così semplice né così scontato! La circostanza certa indiziante è l'impronta che tu trovi sul luogo del reato, è il DNA che tu trovi sul luogo del reato, è la testimonianza di chi vede il tipo che esce di notte con il sacco in spalla con aria furtiva là dove è avvenuto il furto. Sono dei *fatti*, che però naturalmente devono essere interpretati in un contesto più globale rispetto alla loro semplice indicazione di ciò che vogliono dire in modo diretto, da cui poter *dedurre secondo logica*, non secondo illogica, il fatto da provarsi. Infatti, tu protesti trovare 100 indizi che non convergono logicamente verso un unico risultato, perché è quello il meccanismo che il giudice deve poi seguire (cioè il processo di induzione-deduzione logica). Sta naturalmente a chi sostiene l'accusa presentare questo castello di indizi sui quali possa poi fondare un giudizio assolutorio o di colpevolezza. Allora, se io trovo una traccia di DNA sulla maniglia di casa mia, si può dire: certo è un indizio, ma un indizio di che cosa? Del fatto che io ci abito. Ma se io sto indagando su un furto che è avvenuto a casa mia, ovviamente la mia impronta di DNA servirà a poco: sarà quella dell'estraneo che potrà essere significativa, a meno che non sia io stesso a denunciare un furto inesistente, e capita. Il nesso logico tra questa presenza di questo indizio (il DNA, la testimonianza, l'impronta,

eccetera) e quello che vuol dire questo indizio, in nesso con altre circostanze, costituisce il meccanismo che ti porta a dire: quell'impronta digitale sul vetro che è stato rotto sul retro della casa dove è avvenuto il furto sarà sicuramente più significativa e in nesso logico con quello che è presumibile essere un furto, rispetto al fatto che uno vada di notte e per turismo si diverta a rompere i vetri e ci lascia pure la sua improntina. Quindi la logicità dell'indizio deve essere collegata con il fatto che intendi provare. E qui arriviamo a quel meccanismo che è assolutamente rigoroso da cui il giudice trae poi il giudizio finale di colpevolezza o di assoluzione. Ed è il cosiddetto processo indiziario.

Ma ci sono alcune premesse che val la pena richiamare. Il processo, qualsiasi esso sia, si basa sempre su un'ipotesi accusatoria. Ora, quello che propone il procuratore pubblico in aula penale è un'ipotesi, è una tesi accusatoria che deve essere verificata, ed è il giudice che verifica se stia in piedi o meno, che da la qualifica anche giuridica e quindi poi decide sull'entità della pena. Un secondo aspetto fondamentale da mai dimenticare è che, a differenza di qualche decennio fa, anche la confessione deve essere verificata. Non è più quello che in termini popolari si può chiamare "la regina delle prove", anche perché la confessione la puoi ottenere con tanti altri mezzi illegali, così come purtroppo capita ancora oggi: ad esempio con la tortura, con il sopruso, con l'estorsione, con il ricatto, eccetera, tutti mezzi proibiti ovviamente alle nostre latitudini, e in generale un po' in tutte le legislazioni occidentali e non.

Processo indiziario: si basa su che cosa? Sulla presunzione logica ma anche sulla probabilità che i fatti che tu hai presentato siano in un nesso logico con quella verità materiale che vuoi ricostruire. E quella verità materiale si basa su che cosa? Sull'esperienza normale della vita e sul cosiddetto corso ordinario delle cose. Allora trovare la mia impronta digitale a casa mia è poco significativo, ma trovare l'impronta digitale di un estraneo laddove è stato commesso un reato può essere molto significativa, soprattutto nel luogo in cui la trovi, sull'oggetto magari di effrazione che è stato utilizzato. Poi c'è chi si diverte magari a toccare anche gli oggetti che sono già stati usati come strumento di reato. E oggi assistiamo purtroppo anche ai furti su prenotazione, dove c'è il ladro che vede altri che stanno già uscendo con la refurtiva e dice: beh, se lo hanno fatto loro, ci entro anche io. E quindi ci entra anche lui, quindi tu trovi un'impronta digitale, delle impronte di DNA che però non corrispondono esattamente a quello che tu hai in stato di arresto provvisorio e salta fuori che ce ne sono stati altri. Quindi anche tutti questi indizi devono essere ricondotti a quel presunto autore che tu devi sottoporre a giudizio. La condizione a cui devono soggiacere questi indizi: ovviamente il giudice deve basarsi non su uno o qualche indizio, devono essere in cosiddetto *fascio* di indizi, devono essere molteplici, non ci si può fondare solo su qualche indizio così sporadico e poco significativo. Devono essere soprattutto *univoci*, cioè essere interpretabili solo verso una direzione, che è quella che conduce a quello

che tu presumi essere l'autore del reato e al risultato che tu vuoi ottenere. E soprattutto *convergenti*, cioè l'imbuto all'incontrario. Cioè tutti gli indizi devono condurre, restringere il campo laddove vuoi dimostrare che avvenga il risultato, e non aprirsi a ventaglio. "In quella casa lì c'era il DNA di tutti": diventa un po' difficile dire: scelgo solo quello che mi serve per confermare la mia tesi, la mia ipotesi accusatoria. Ma soprattutto devono essere *concordanti* tra di loro, e soprattutto con le altre prove dirette o indirette che tu puoi ottenere, quindi testimonianze, altri rilievi scientifici, microtracce, e quant'altro. Quindi vedete che il procedimento per il processo indiziario è estremamente rigoroso, tanto è vero che questo metodo va ovviamente a salvaguardare quello che è il principio fondamentale del *in dubio pro reo*, altrimenti, basandosi solo su qualche indizio non convergente, poco concordante, potresti condannare gente innocente. Per il giudice non basta qualsiasi dubbio sugli indizi che vengono portati in aula, ma ci deve essere quell'*insopprimibile* dubbio, e anche qui è un'altra nozione giuridica imprecisa, che va addirittura a parare sull'elemento morale, il convincimento morale del giudice che dice "è innocente" o "è colpevole". Quindi tutti questi dati servono esattamente a fondare il giudizio in modo che sia il più oggettivo e giusto ed equo possibile. Procedimento che è basato su questo processo di deduzione logica dei fatti che tu vuoi provare, ma anche sulle massime dottrinali e giurisprudenziali, sui concetti di esperienza della vita e del corso naturale delle cose. Allora, vedere qualcuno che scappa da una casa di notte con un sacco in spalla, l'esperienza normale della vita ti dice: questo non sta facendo un trasloco esotico, anomalo. Sta probabilmente fuggendo da qualcosa che non vorrebbe incontrare, cioè il testimone, qualcuno che può vedere la sua fuga. Ma la valutazione deve essere fondata sulla globalità degli indizi, e non singolarmente e separatamente, perché quello è il collo dell'imbuto di cui vi dicevo prima.

Concludo. Senza sospetto non c'è nessuna indagine, perché se non c'è sospetto ovviamente non parte nulla. Se non c'è indagine ovviamente non vi sarà nessuna raccolta di indizi, perché ovviamente ci si deve fondare su qualche cosa per poter avviare quello che è tutto l'apparato giudiziario e inquisitorio che è necessario mettere in atto. Ma senza indizi non vi saranno né prove né processo, perché altrimenti assolvevi prima, prosciogli prima, abbandoni il procedimento. E soprattutto senza processo non vi sarà giustizia, né per le vittime né tantomeno per gli autori. Quindi il sospetto è quell'interruttore che accende la giustizia penale. Ma soprattutto il processo è poi quella lampadina che illumina la verità processuale.

Discussione

Domanda 1) Una domanda per il dottor Martignoni. Lo ringrazio innanzitutto per il suo intervento, che è stato davvero interessante. La mia domanda è riferita alle nozioni di sospetto individuale e sospetto collettivo: essi hanno la stessa radice? Stiamo parlando dello stesso tipo di sospetto o sono diversi? Perché se sono uguali, quanti sospetti individuali sono necessari per avere un sospetto collettivo? 10, 100, 1000? O, se invece sono diversi, in cosa sono diversi?

Martignoni: Grazie della domanda, che è difficile perché è una delle domande che si pone sempre quando si passa dall'individuo alla dimensione collettiva. La mia posizione a questo riguardo è di prudenza. Nel mio breve intervento io ho giocato sui due piani immaginando che ci fosse un filo rosso molto stretto. Ora le cose non stanno proprio così, se bisogna dirla fino in fondo. Forse c'è una cautela, anche teorica, da apportare. Quello che posso dire è questo: c'è comunque, come spesso in questi eventi... Il sospetto, lo abbiamo visto e letto da molte parti, diventa un grande indicatore sociale e psicologico. Lo possiamo leggere da un profilo più argomentativo-semiotico, possiamo leggerlo da un profilo più giuridico, ma insomma ha come la capacità di parlare di noi e del nostro stare insieme, sostanzialmente. Allora, ci sono alcune cose che si potrebbero dire comuni, come se gli apparati psichici individuali e gruppali, che sono stati studiati, in qualche modo si assomigliassero, pur non essendo esattamente uguali. E appartengono nel passaggio dall'individuo al collettivo, a quel concetto che un filosofo italiano molto famoso, che è Giorgio Agamben, ha chiamato il "dispositivo". Non so se qualcuno ha letto il suo lavoro sul dispositivo - che è un concetto foucaultiano ovviamente - che è quella sorta di rete discorsiva e non discorsiva... ecco perché mi ha molto impressionato positivamente i lavori sull'argomentazione che mi pare siano la capacità di leggere attraverso le reti discorsive e non-discorsive quella verità di un sospetto nella sua versione benigna o maligna. Allora il concetto di dispositivo ci permette di capire che cosa nella condizione collettiva - perché il dispositivo regola i nostri discorsi, regola la posizione dei nostri corpi, regola la nostra visibilità eccetera - che cosa rimane di comune.

Allora ne vorrei citare uno solo, ed è nel titolo di questa nostra serata. È la parola che mi ha colpito e che usata molto correttamente, che è la parola fiducia. Allora, facciamo un passo sul piano della psicologia individuale. Michael Balint, che è un

grande psicanalista della seconda generazione post-freudiana, aveva parlato nell'individuo di *difetto fondamentale*. Ci sono dei soggetti che nel corso della loro vita non costruiscono - o non viene loro permesso di costruire - un rapporto di fiducia con il mondo, per varie ragioni, legate ai loro rapporti genitoriali eccetera. Questo *difetto fondamentale* tu te lo porti appresso tutta la vita, e produce una serie di conseguenze. Allora immaginiamo una società che soffre di un difetto fondamentale. E i difetti fondamentali possono nascere ad esempio quando le strutture portanti della famiglia, le strutture portanti della genitorialità, di cui si parla tanto in questi tempi, le strutture fondamentali delle funzioni paterne, materne... vanno in crisi. Ora, noi siamo in un'epoca - non lo dico negativamente - di crisi del concetto di genitorialità, o di crisi che vuol dire passaggio anche, trasformazione. Io su questo sono molto laico. Tuttavia siamo in un'epoca di perturbamento delle strutture basali. In questo perturbamento, che è individuale e collettivo, evidentemente c'è qualcosa che lascia un resto, e il resto per Balint è il buco, cioè una sorta di buco che sta nel *difetto fondamentale*. Allora immaginiamo una società che deve fare i conti - però non se ne rende neanche conto, perché questo è un fantasma molto nascosto - con questo difetto. Allora, lei vede, qualcosa che abbiamo trovato nell'individuo, perché lo abbiamo scoperto nell'individuo, e poi in qualche modo lo trasmutiamo, lo trasmigriamo in alcuni comportamenti sociali, in alcuni pattern sociali. E allora lei vede che improvvisamente dice: ci sarà diversità, ma c'è sempre qualcosa che tocca l'essenziale. Come dire, una sorta di ontologia della parola sospetto che va, partendo dall'individuo e spostandosi al collettivo, va a mostrarti qualche cosa di comune. Evidentemente quando io evocavo la vigilanza, quando evocavo che in qualche modo il lavoro per evitare che il sospetto si declini in una società del sospetto - che naturalmente può anche essere molto rischiosa: la società del sospetto non dovete immaginarvela Orwell, la società del sospetto può nascere nelle aule di tribunale, può nascere nelle aule di scuola, può nascere nella famiglia, può nascere nei rapporti di sessualità con il mio partner, può nascere nel mio rapporto con l'alimentazione... le società del sospetto non dobbiamo immaginarle come una specie di molo, possono essere anche molto capaci di influenzare, di penetrare nelle reti della nostra vita... Evidentemente è chiaro che allora l'idea che una società si può ammalare, così come si ammala l'individuo, rimane un'ipotesi di lavoro.

Perugini: Posso aggiungere due parole? Spesso la risposta a questo deficit nella società è una risposta che si dà come? Nella pretesa normativa, dove ci vuole la legge, ci vuole qualcuno che fissi le norme che non sono più basate su quei contesti che invece dovrebbero essere quelli educativi, quelli contenitivi, che ovviamente sfociano in una realtà normativa. E l'inflazione delle leggi oggi è lì da vedere.

Domanda 2) Un ragionamento partendo dal vecchio adagio per cui il sospetto viene considerato l'anticamera della verità. Vorrei invitare a fare una riflessione sulla patologia del sospetto, ovvero sulle conseguenze dei sospetti ingiustificati. Perché il sospetto a un bell'essere un fatto incerto, ma il danno che può produrre un sospetto ingiustificato, quello è certissimo e durevole. Da lì l'importanza quando si ragiona sul sospetto di argomentare attorno alla sua facciata fattuale. Qualcuno prima diceva che è intrinseca nel sospetto la sua dimensione soggettiva, individuale. Proprio per evitare che questo tracimi nell'arbitrario individuale, insisterei molto sulla dimensione oggettivo-fattuale. Sospetto sulla base di elementi verificabili, riscontrabili, concreti dai quali emerge che cosa? Non la necessità di un corto circuito argomentativo, ma la necessità di una verifica. Il sospetto quindi come interruttore, che qualcuno attivi un processo di dubbio, un processo di indagine, e non che la renda invece del tutto inutile perché si ritiene che il sospetto costituisca sostanzialmente una scorciatoia verso una verità che è soltanto il soggetto a nascondere. Su questo fatto credo che valga la pena ragionare perché nella società dei tempi di Google un sospetto anche ingiustificato può produrre un danno enorme, attivare delle patologie sia individuali che sociali che latentemente politico-culturali, che mi sembrano molto, molto preoccupanti.

Dillena: Abbiamo visto recentemente gli effetti devastanti che può avere il creare un clima di sospetto. Nel giro di poche ore può avere degli effetti mortali per dei soggetti che in poche ore vengono esposti alla berlina per questo. Chi risponde?

Rigotti: Mi pare che lei tocchi un punto fondamentale. Per uscire dal sospetto bisogna fondarsi sulla attualità del riscontro. Bisogna uscire dal circolo verbale e fare appello alla realtà. Lì può nascere una argomentazione che ci permette di dirimere il sospetto. Perché il sospetto effettivamente è molto positivo in quanto è fonte della ricerca, è fonte anche della scoperta – se, come ha ben fatto vedere il professor DeGeorge, non si fosse stati capaci di porre certe domande critiche, non si sarebbe scoperta la origine criminale di certi effetti della crisi. Quindi permette anche guadagni conoscitivi essenziali però il problema davvero è quello che noi diciamo con il termine argomentare, cioè il senso di dirimere il dubbio che il sospetto crea, dirimerlo attraverso un rimando ai fatti oggettivi, alla attualità.

Dillena: Ma tutti conosciamo la frase “datemi l'affermazione di un uomo e lo farò impiccare”. Una affermazione qualsiasi. Quindi ci può essere un costrutto dialettico, argomentativo, che sul nulla riesce a creare una gabbia dentro la quale alla

fine l'individuo finisce stritolato. I sofisti ci hanno insegnato parecchio da questo punto di vista. Chiedo all'esperto di argomentazione e al magistrato.

Rigotti: In Aristotele c'è una frase che un po' sorprende: “quando uno dice una cosa ne dice tante”, con le implicazioni che esso comporta, eccetera. Giustamente parlavi di dialettica - e si contrappone, in una impostazione non sofistica, all'eristica come ricerca di prevalere, non importa come – la dialettica come ricerca sì di vincere, ma correttamente, nel senso di vincere avendo ragione, di avere effettivamente ragione. Il sistema giuridico è lì per sorvegliare questo delicatissimo processo sociale di scrematura della dialettica perché diventi autentica. Certo, il processo di sottoporre al vaglio di un altro le mie ragioni non è garanzia ultima, ma è un bel sostegno alla criticità. Naturalmente questo comporta la capacità di una società, specialmente democratica, di ospitare il dibattito argomentativo e la sua verifica. Non è un caso che anche nella cultura germanica del '900 la dimensione dialettica e argomentativa sia stata totalmente discredita, a favore di grandi pensamenti idealistici, e di grandi progetti di società.

Dillena: Tu hai parlato del nostro sistema giuridico, che prevede un sistema di pesi e contrappesi proprio a garanzia dei valori, di evitare questo meccanismo stritolante. Però c'è un problema temporale: tra l'insorgere del sospetto, magari ancorato nella intima convinzione del magistrato requirente, e dall'altra parte la sentenza definitiva di assunzione possono passare 5 anni che sono paragonabili ad una guerra distruttiva, perché il soggetto ne può uscire completamente stritolato. Il sospetto di per sé può fare delle vittime, anche se poi alla fine si rivela infondato...?

Perugini: Ovviamente. È proprio per questo che dovrebbe esser attenuato da quell'altro grande principio che esiste nella nostra legislazione, che è il principio di celerità, soprattutto in ambito penale. Proprio perché il tempo ovviamente è nemico di quella che è una verità che a distanza di tempo può essere difficile se non addirittura preclusa. Ma vorrei ritornare sull'aspetto proprio di questo nuove forme facilitanti la comunicazione di massa, sociale, e quindi in particolare i mezzi elettronici. Certo, ha ragione l'avvocato Salmina nel sollevare questo aspetto, perché ovviamente fra il momento in cui la vittima percepisce la diffamazione propagata in mezzo mondo è il momento in cui sia possibile tecnicamente di interrompere questo, passano sicuramente delle settimane, primo. In secondo luogo la difficoltà materiale, perché i server che in genere diffondono questo genere di cose non sono soggetti ad alcuna legislazione locale ma sono ubicati anche altrove. Oggi siamo nell'era in cui cominciano a moltiplicarsi le denunce per dei reati commessi attraverso questi mezzi di comunicazione. Certamente

positivi, ovviamente, ma che hanno anche l'aspetto che favoriscono quella mancanza di verifica fattuale che l'elemento argomentativo e l'elemento "verifica concreta" naturalmente facilita, e aumenta il rischio, soprattutto per le vittime. Oggi una lacuna nella legislazione è senz'altro quello della tempestività con cui interrompere questo meccanismo di diffusione che purtroppo non è assoggettato a legislazioni locali e nazionali.

Dillena: Grazie. Una domanda per il signor Ordolli. Sia nel suo intervento che nell'intervento del professore DeGeorge si è parlato di media. Noi siamo spesso messi sulla berlina per diverse ragioni. Però effettivamente siamo un attore importante in questa dinamica del sospetto. Però dove finisce il sospetto e dove comincia il legittimo punto interrogativo per esempio nel mondo finanziario? Allora, retrospettivamente, facendo un'indagine di sospetto storico, almeno le acque sono ferme e abbiamo tutti gli elementi. Se invece ci sono delle informazioni, tipo articoli di giornale, che finiscono nel vostro archivio, in che misura questi possono costituire un supporto se non probatorio quantomeno di sostanza di un sospetto che arriva poi da un'altra fonte? E arrivo all'estremo di dire: tutto questo potrebbe essere costituito ad arte, per esempio da un concorrente che per far fuori un avversario...

Ordolli: Sì, questo è certo, e questo è il rischio anche. Ecco perché noi insistiamo sul fatto che un articolo di stampa, uno isolato, non è sufficiente per costruire un sospetto. Sulla base di quell'articolo lì si può andare più lontano, bisogna fare altre ricerche per verificarlo, per avere una base più larga che un semplice articolo stampa. Abbiamo avuto un caso così due settimane fa: era in un paese straniero, si vedeva benissimo che l'articolo veniva da un giornale che era politicamente opposto a questa persona qui, e l'intermediario finanziario aveva fatto la comunicazione., noi l'avevamo archiviata. Non avevamo nulla di più e poi era abbastanza chiaro che uno che ha un problema politico con il suo concorrente politico proprio, può scrivere degli articoli così. Soprattutto nei paesi dove i valori non sono gli stessi che i nostri, forse.

Dillena: In questo senso rafforza la sua tesi che il nostro sistema applicato con buon senso e pragmatismo probabilmente è migliore degli altri.

Ordolli: Assolutamente

DeGeorge: Posso aggiungere due parole sul ruolo dei media? Per tornare all'esempio delle stock option back-dating, perché la storia è un po' più complessa di quanto ho potuto dire finora. Dunque, avevo già detto che questo studio non era stato accettato dalle riviste accademiche di primo rango, poi un giornale scrive un articolo su una società che diceva: è strano che abbiano scelto proprio questa data di livello basso del prezzo dell'azione, una calata del prezzo per un aumento. Però era solo un aneddoto, non c'era uno studio dietro. Uno degli autori dello studio accademico ha letto questo articolo di stampa e ha scritto una e-mail al giornalista e ha detto: guardi che questa è solo la punta visibile dell'ice-berg, e invece c'è qualcosa di più grosso sotto. Allora il giornale, il Washington Journal ancora, ha assunto un paio di statistici professionali per analizzare a fondo questa cosa, e si sono resi conto che era estremamente improbabile che questo fenomeno sia stato dovuto al puro caso. E questo ha anche aiutato la legittimità dello studio di accademia, che probabilmente grazie a questo è stato pubblicato. Quindi qui c'è stata una dinamica interessante, nuova, un po' inedita, tra gli organi di stampa e le riviste accademiche.

Dillena: Che va a sostegno del giornalismo investigativo, il problema è che le risorse per farlo sono sempre più esigue, e questo è un altro grosso problema con il quale noi siamo confrontati.